



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 gennaio 2009
(OR. fr)**

5011/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0249 (ACC)**

**COMER 1
PESC 1
CONOP 1
ECO 1
UD 1
ATO 1**

PROPOSTA

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 17 dicembre 2008

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 854 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.12.2008
COM(2008) 854 definitivo

2008/0249 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

I prodotti a duplice uso (compresi software e tecnologie) sono prodotti civili che possono essere usati a scopi militari. Se esportati dall'Unione europea, devono essere sottoposti a una serie di controlli tesi ad impedire in particolar modo la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in ottemperanza agli obiettivi della risoluzione 1540, adottata nell'aprile 2004 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Al fine di garantire la massima efficacia di tali controlli e la loro rispondenza agli impegni assunti dagli Stati membri a livello multilaterale, l'esportazione dei prodotti a duplice uso figuranti nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1334/2000.

Esistono quattro diversi tipi di autorizzazione secondo quanto dispone l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1334/2000. In primo luogo, l'autorizzazione generale di esportazione della Comunità (AGEC) n. EU001, che interessa la maggior parte delle esportazioni di prodotti soggetti a controllo verso sette paesi (Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia). In secondo luogo, per tutte le altre esportazioni soggette ad obbligo di autorizzazione in forza del regolamento, spetta alle autorità nazionali rilasciare una licenza di esportazione a livello nazionale, generale, globale o specifica (articolo 6, paragrafo 2)..

L'autorizzazione nazionale generale è rilasciata dagli Stati membri dell'UE e, in linea di massima, ha validità su tutto il territorio comunitario. Tuttavia, nonostante quanto disposto dagli articoli 15 e 20 del regolamento (CE) n. 1334/2000, si ravvisa una mancanza di trasparenza negli Stati membri per quanto riguarda ambito e condizioni di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali, nonché l'elenco degli esportatori ai quali è stata negata detta autorizzazione. Di conseguenza, i rischi di violazione del regolamento sono elevati. Questo fa sì che certe esportazioni siano regolamentate in modo da avvantaggiare le imprese stabilite in un dato Stato membro a danno - in parte - delle imprese stabilite in altri Stati membri e a scapito degli interessi di sicurezza nazionale di altri paesi, il che non è nell'interesse della Comunità nel suo insieme. Le società stabilite in diversi Stati membri si trovano a fronteggiare situazioni difficili da gestire a causa della discrepanza tra le autorizzazioni nazionali. Il settore privato e alcuni paesi terzi messo in questione l'attuale situazione, che consente simili prassi divergenti per lo stesso tipo di prodotto esportato.

Nel dicembre 2006 la Commissione ha pertanto proposto l'istituzione di nuove autorizzazioni di esportazione della Comunità (COM(2006)828) al fine di semplificare l'attuale regolamentazione, consolidare la competitività dell'industria comunitaria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori comunitari che esportano determinati prodotti verso destinazione specifiche.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Dal momento che questa iniziativa richiede un'azione legislativa "ristretta" nel campo dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso, che è improbabile possa avere ripercussioni in altri settori, sono stati consultati in merito alla questione i responsabili nazionali del rilascio delle licenze in seno al sottogruppo "Nuove AGECE" del gruppo di lavoro "Beni a duplice uso", istituito dalla Presidenza tedesca in risposta alla suindicata iniziativa della Commissione, riunitosi per la prima volta il 20 marzo 2007.

L'iniziativa non implica nuovi oneri amministrativi per le società, in quanto consentirebbe indistintamente a tutti gli esportatori degli Stati membri di esportare determinati prodotti sottoposti a controllo senza l'obbligo amministrativo di chiedere un'autorizzazione preliminare (di tipo specifico o globale), purché si tratti di prodotti e di destinazioni cui si applica questo regime e le condizioni stabilite siano rispettate. L'obiettivo consiste nel dotare gli esportatori di uno strumento più completo delle autorizzazioni nazionali, valido in tutta l'Unione.

Data la mancanza di una correlazione diretta tra i codici delle merci e i beni a duplice uso cui si applica il sistema di controllo, i dati statistici a disposizione sono scarsi ed è quindi impossibile determinare con esattezza l'impatto dell'iniziativa. È evidente, tuttavia, che essa avrà un positivo effetto a livello operativo sugli esportatori, non avrà ripercussioni negative su scala europea e che, data la sua portata limitata, non avrà conseguenze economiche, sociali o ambientali, se non per quanto riguarda il regime di esportazione dei prodotti a duplice uso.

Tuttavia, il campo d'applicazione della proposta è piuttosto ampio, dal momento che copre la maggior parte degli ambiti contemplati attualmente dalle autorizzazioni generali di esportazione nazionali nei sette Stati membri che applicano tali autorizzazioni (Regno Unito, Germania, Francia, Svezia, Paesi Bassi, Italia e Grecia). Infatti, l'azione dell'UE in questo ambito avrà un valore aggiunto soltanto se il campo d'applicazione della legislazione comunitaria coprirà, almeno in parte rilevante, quello delle autorizzazioni generali d'esportazione nazionali in vigore.

Sulla base delle discussioni in seno al sottogruppo "nuove AGECE" del gruppo di lavoro "Beni a duplice uso", che hanno proseguito le attività sotto la presidenza portoghese, la Commissione può ora presentare al Consiglio una proposta finalizzata all'istituzione di nuove autorizzazioni generali della Comunità per l'esportazione di alcuni prodotti a duplice uso non sensibili verso paesi non sensibili. La proposta contempla sei nuovi tipi di AGECE. Rispetto alle preferenze espresse dal sottogruppo, la presente proposta ha aggiunto altri paesi e prodotti ed ha introdotto una serie di cambiamenti alle condizioni d'uso delle autorizzazioni.

La proposta della Commissione

In base a quanto precede, devono essere aggiunti al regolamento (CE) n. 1334/2000 sei nuovi allegati e gli articoli 6 e 7 vanno modificati di conseguenza.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso¹ impone che i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.
- (2) È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'UE per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori europei e garantire l'efficacia dei controlli della sicurezza nella Comunità.
- (3) Nella sua comunicazione del 18 dicembre 2006², la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità allo scopo di semplificare l'attuale normativa, consolidare la competitività dell'industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori comunitari che esportano determinati prodotti verso destinazione specifiche.
- (4) Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità per taluni prodotti a duplice uso non sensibili destinati a paesi non sensibili, occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1334/2000 mediante l'aggiunta di nuovi allegati.
- (5) Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore devono avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione della Comunità previste dal presente regolamento qualora l'esportatore sia stato sanzionato per aver commesso infrazioni in materia di esportazioni passibili della revoca del diritto di avvalersi di tali autorizzazioni.

¹ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.

² COM(2006) 828 def.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2000,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è così modificato:

(1) L'articolo 6 è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Il presente regolamento istituisce, per talune esportazioni, un'autorizzazione generale di esportazione della Comunità, come indicato negli allegati II bis - octies.

Le autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio l'esportatore è stabilito possono negare il ricorso a tali autorizzazioni qualora l'esportatore sia stato sanzionato per aver commesso infrazioni in materia di esportazioni passibili della revoca del diritto di avvalersi di tali autorizzazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri i nomi degli esportatori nazionali ai quali sia stato vietato il ricorso all'autorizzazione, nonché la durata di tale divieto secondo la sanzione prevista dall'ordinamento nazionale."

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. I prodotti di cui all'allegato II nonies non sono inclusi in un'autorizzazione generale."

(2) All'articolo 7, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"1. Se i prodotti a duplice uso per i quali è stata chiesta un'autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell'allegato II bis o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell'elenco dell'allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la domanda, tale circostanza è indicata nella domanda."

(3) Gli allegati sono così modificati:

(a) L'allegato II diventa allegato II bis ed è così modificato:

i) Il secondo paragrafo della parte 1 è sostituito dal testo seguente:

"Tutti i prodotti a duplice uso di cui ad una delle voci riportate nell'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato II nonies."

ii) la parte 2 è soppressa.

iii) La parte 3 diventa parte 2.

- (b) Sono aggiunti gli allegati da II ter a II nonies figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il tredicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

"ALLEGATO II ter

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ N. EU002

Spedizioni di basso valore

Autorità che rilascia il documento: Comunità europea

Parte 1

1-1) La presente autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, è valida in tutta la Comunità, alle condizioni indicate in appresso.

Gli esportatori stabiliti in uno Stato membro possono esportare dalla Comunità europea i prodotti figuranti alle voci dell'allegato I del presente regolamento, eccetto quelli elencati nella parte 1-2 in appresso, verso destinazioni situate nei paesi figuranti nella parte 2.

1-2) Prodotti esclusi:

- tutti i prodotti figuranti nell'allegato II nonies del presente regolamento;
- tutti i prodotti delle categorie D ed E e i prodotti delle seguenti voci:
 - 1A002a
 - 1A004
 - 1C012a
 - 1C227
 - 1C228
 - 1C229
 - 1C230
 - 1C231
 - 1C236
 - 1C237
 - 1C240
 - 1C350
 - 1C450

- 5A001b5
- 5A002
- 5B002
- 6A001a2a1
- 6A001a2a5
- 6A002a1c
- 6A008l3
- 8A001b
- 8A001d
- 9A011

Parte 2 — Paesi di destinazione

La presente autorizzazione di esportazione è valida per le esportazioni verso le destinazioni seguenti:

Argentina	Sudafrica
Brasile	Corea del Sud
Islanda	Turchia

Parte 3 - Condizioni e requisiti per l'uso della presente autorizzazione

1. Soltanto gli esportatori cui sia stato riconosciuto da uno Stato membro lo status di operatore economico autorizzato sotto il profilo della sicurezza, sulla base dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (CC)³, e degli articoli 1 bis-14 sex decies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993⁴ che fissa alcune delle sue disposizioni d'applicazione, possono esportare prodotti in base alla presente autorizzazione.
2. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti:
 - (1) se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,

³ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁴ GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1.

- (a) ad un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
 - (b) a scopi militari nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad embargo sugli armamenti imposto da una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio dell'UE, da una decisione dell'OSCE o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - (c) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
- (2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al punto 1); o
- (3) verso una destinazione situata in una zona franca o un deposito franco;
- (4) a meno che i prodotti esportati non costituiscano una spedizione di basso valore.
3. Nella casella n. 44 nel documento amministrativo unico (DAU) è riportata l'indicazione "Questi prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione della Comunità n. EU002 (Spedizioni di basso valore)".
4. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve:
- (1) informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;
 - (2) informare l'acquirente straniero, prima dell'esportazione, che i prodotti che egli ha intenzione di esportare conformemente a questa autorizzazione non possono essere riesportati verso una destinazione finale situata in un paese non membro dell'Unione europea o una collettività francese d'oltremare, non menzionati nella parte 2 di questa autorizzazione.
5. Ai fini della presente autorizzazione, per "spedizione di basso valore" si intendono i prodotti che costituiscono un ordine di esportazione unico e sono spediti da un esportatore ad un destinatario designato con una o più spedizioni il cui valore complessivo non supera € 5 000. Per "valore" s'intende in questo caso il prezzo fatturato al destinatario; se manca il destinatario o il prezzo non è determinabile, s'intende il valore statistico.

6. Gli ordini non possono essere frazionati per rispettare il valore limite.
7. Limitazione del valore annuo degli ordini. Il valore totale per anno civile delle esportazioni di merci classificate alla medesima voce dell'allegato I effettuate dallo stesso esportatore verso lo stesso destinatario finale o intermedio non può superare di 12 volte il limite fissato nella presente autorizzazione generale di esportazione della Comunità. Tuttavia, non si applica alcuna limitazione al numero di spedizioni purché sia rispettato il valore limite.

ALLEGATO II quater

**AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ
N. EU003**

Esportazione dopo riparazione/sostituzione

Autorità che rilascia il documento: Comunità europea

Parte 1 — Prodotti

1-1) La presente un'autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, riguarda i seguenti prodotti:

Tutti i prodotti a duplice uso di cui alle voci dell'allegato I, ad eccezione di quelle elencate nel punto 1-2 in appresso:

- a. qualora i prodotti siano importati nel territorio della Comunità europea a fini di manutenzione o riparazione ed esportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali;
- b. qualora i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio comunitario a fini di riparazione o sostituzione in garanzia.

1-2) Prodotti esclusi:

- a. Tutti i prodotti indicati nell'allegato II nonies;
- b. Tutti i prodotti delle categorie D ed E e i prodotti delle seguenti voci:
 - 1A002a
 - 1C012a
 - 1C227
 - 1C228
 - 1C229
 - 1C230
 - 1C231
 - 1C236
 - 1C237
 - 1C240
 - 1C350

- 1C450
- 5A001b5
- 5B002. Attrezzature specificamente progettate per lo "sviluppo" e/o la "produzione" di attrezzature o di funzioni di cui alle voci 5A002.a.2 - 5A002.a.9, ivi comprese attrezzature di misurazione, prova, riparazione o produzione
- 6A001a2a1
- 6A001a2a5
- 6A002a1c
- 6A008I3
- 8A001b
- 8A001d
- 9A011

Parte 2 — Paesi di destinazione

La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comunità per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Cina, Comore, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Granada, Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana francese, Guyana, Honduras, Hong Kong, regione amministrativa speciale, India, Indonesia, Islanda, Isole Falkland, Isole Faroe, Isole Salomone, Isole Vergini Americane, Isole Vergini britanniche, Qatar, Repubblica Dominicana, Rico, Russia, Samoa, San Cristobal e Nieves, San Marino, San Vincenzo, Sant'Elena, São Tomé e Príncipe, Seicelle, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica, Suriname, Swaziland, Tailandia, Taiwan, Territori francesi d'oltremare, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Parte 3 - Condizioni e requisiti per l'uso della presente autorizzazione

1. La presente autorizzazione generale può essere utilizzata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base ad un'autorizzazione generale di esportazione della Comunità o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è stabilito un'autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale comunitario a scopo di riparazione o sostituzione in garanzia, come indicato in appresso.
2. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti:

- (1) se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,
 - (a) ad un uso legato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori per tali armi;
 - (b) a scopi militari nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad embargo sugli armamenti imposto da una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio dell'UE, da una decisione dell'OSCE o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - (c) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
 - (2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al punto 1);
 - (3) se i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dall'autorizzazione;
 - (4) per un'operazione sostanzialmente identica nel caso in cui l'autorizzazione precedente sia stata revocata.
3. In caso di esportazione di prodotti in base alla presente autorizzazione, gli esportatori devono:
- (1) indicare nella dichiarazione di esportazione alla dogana, oltre allo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero di riferimento dell'autorizzazione di esportazione originale. Tali informazioni devono figurare insieme al numero di riferimento EU dell'autorizzazione generale di esportazione della Comunità nella casella 44 del documento amministrativo unico;
 - (2) fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nella Comunità europea, delle riparazioni effettuate nella Comunità europea e della loro restituzione alla persona e al paese dai quali sono state importate nella Comunità europea.
4. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6,

della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione.

Definizioni

5. Ai fini della presente autorizzazione, per "riparazione" si intende la correzione di difetti rimediabili e ogni operazione di manutenzione o restauro. Tali operazioni possono implicare un miglioramento del prodotto originale, risultante dall'uso di componenti di ricambio moderni o di norme di costruzione più recenti per ragioni di affidabilità o di sicurezza, purché questo non comporti un aumento della capacità funzionale dei prodotti o non conferisca a questi ultimi funzioni nuove o supplementari. Possono implicare anche miglioramenti di natura puramente estetica, ad esempio lavori di pittura.
6. Ai fini di questa autorizzazione, la "sostituzione in garanzia" non comporta un aumento della capacità funzionale dei prodotti originali, né conferisce a questi ultimi funzioni nuove o supplementari.

ALLEGATO II quinquies

**AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ
N. EU004**

Esportazione temporanea per mostre o fiere

Autorità che rilascia il documento: Comunità europea

Parte 1

1. La presente è un'autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.
2. Alle condizioni che si applicano alla presente autorizzazione, indicate in appresso, i prodotti indicati nell'allegato I, fatta eccezione per quelli elencati al punto 3, possono essere esportati temporaneamente al di fuori del territorio comunitario per essere esposti in mostre o fiere (per un periodo di durata non superiore a tre mesi) e devono essere reimportati nel territorio comunitario nello stato in cui sono stati esportati.
3. Prodotti esclusi
 - a. Tutti i prodotti indicati nell'allegato II nonies;
 - b. Tutti i prodotti delle categorie D ed E e i prodotti delle seguenti voci:
 - 1A002a
 - 1B001
 - 1C002.b.4
 - 1C010
 - 1C012.a
 - 1C227
 - 1C228
 - 1C229
 - 1C230
 - 1C231
 - 1C236
 - 1C237
 - 1C240

- 1C350
- 1C450

Categoria 3 – Materiali elettronici

- 3A001.a.2, a.5

Categoria 5 — Telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione

- 5A001b5
- 5A002. Escluse le apparecchiature base per reti radiomobili civili o commerciali, incapaci di codificare le telecomunicazioni, eccetto via interfaccia aerea o apparecchiature operative di base, per funzioni amministrative, di manutenzione o di servizi.
- 5B002. Attrezzature specificamente progettate per lo "sviluppo" e/o la "produzione" di attrezzature o di funzioni di cui alle voci 5A002.a.2 - 9, ivi comprese attrezzature di misurazione, prova, riparazione o produzione

Categoria 6 – Sensori e laser

- 6A001
- 6A002a
- 6A008I3
- 8A001b
- 8A001d
- 9A011

Parte 2 — Paesi di destinazione

La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comunità per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Argentina
Bahrein
Bolivia
Brasile
Brunei
Cile

Cina
Ecuador
Egitto
Hong Kong, regione amministrativa speciale
Islanda
Giordania
Kuwait
Malaysia
Maurizio
Messico
Marocco
Oman
Filippine
Qatar
Russia
Arabia
 Saudita
Singapore
Sudafrica
Corea del
 Sud
Tunisia
Turchia
Ucraina

Parte 3 - Condizioni e requisiti per l'uso della presente autorizzazione

1. La presente autorizzazione generale non consente l'esportazione di prodotti:

- (1) se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,
 - (a) ad un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
 - (b) a scopi militari nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad embargo sugli armamenti imposto da una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio dell'UE, da una decisione dell'OSCE o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - (c) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
- (2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;
- (3) se i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dall'autorizzazione;
- (4) se l'esportatore è stato informato dall'autorità competente o è altrimenti a conoscenza (ad esempio da informazioni ricevute dal produttore) del fatto che i prodotti in questione sono stati classificati dall'autorità competente nella categoria di protezione CONFIDENTIEL UE o superiore o, se del caso, in una categoria equivalente secondo una classificazione nazionale.

2. Nella casella n. 44 nel documento amministrativo unico (DAU) è riportata l'indicazione "Questi prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione della Comunità n. EU004 (esportazione a scopo di mostre o fiere)".

3. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione generale deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione.

Definizione

4. Ai fini della presente autorizzazione, per "mostra" si intende qualsiasi tipo di esposizione, fiera o simile manifestazione pubblica di natura commerciale o

industriale, non organizzata a fini privati in negozi o locali commerciali, avente come scopo la vendita di prodotti stranieri, durante la quale i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

**AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ
N. EU005**

Calcolatori elettronici ed apparecchiature collegate

Autorità che rilascia il documento: Comunità europea

Parte 1

La presente autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, riguarda i seguenti prodotti di cui all'allegato I:

1. Calcolatori numerici classificati alle voci 4A003a o 4A003b aventi una "Prestazione di picco adattata" ("APP") non superiore a 0,8 teraflop ponderati (WT).
2. Assiemi elettronici di cui alla voce 4A003c, appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la "APP" dell'aggregazione superi il limite di 0,8 teraflop ponderati (WT).
3. Pezzi di ricambio, compresi i microprocessori per la suddetta apparecchiatura, figuranti esclusivamente alle voci 4A003a, 4A003b o 4A003c, non destinati a migliorare le prestazioni dell'apparecchiatura oltre una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a 0,8 teraflop ponderati (WT).
4. Prodotti descritti alle voci 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.

Parte 2 — Paesi di destinazione

La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comunità per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Comore, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Giordania, Granada, Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Guyana francese, Honduras, Hong Kong, regione amministrativa speciale, India, Indonesia, Islanda, Isole Falkland, Isole Faroe, Isole Salomone, Isole Vergini britanniche, Isole vergini dell'Uruguay, Israele, Qatar, Repubblica Dominicana, Rico, Russia, Samoa, San Cristobal e Nieves, San Marino, Sant'Elena, San Vincenzo, São Tomé e isole del Principe, Seicelle, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica, Suriname, Swaziland, Tailandia, Taiwan, Territori francesi d'oltremare, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos, Stati Uniti, Vanuatu, Venezuela.

Parte 3 - Condizioni e requisiti per l'uso della presente autorizzazione

1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti:

- (1) se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,
 - (a) ad un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
 - (b) a scopi militari nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad embargo sugli armamenti imposto da una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio dell'UE, da una decisione dell'OSCE o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - (c) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
- (2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;
- (3) se i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dall'autorizzazione.

2. Ogni esportatore che si avvale di tale autorizzazione deve:

- (1) informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;
- (2) informare l'acquirente straniero, prima dell'esportazione, che i prodotti che egli ha intenzione di esportare conformemente a questa autorizzazione non possono essere riesportati verso una destinazione finale situata in un paese non membro dell'Unione europea o una collettività francese d'oltremare, non menzionati nella parte 2 di questa autorizzazione.

ALLEGATO II septies

**AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ
N. EU006**

Telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione

Autorità che rilascia il documento: Comunità europea

Parte 1 — Prodotti

La presente autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, riguarda i seguenti prodotti di cui all'allegato I:

1. I seguenti prodotti appartenenti alla categoria 5, parte 1:
 - (a) Prodotti, inclusi appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alle voci 5A001b No 2 e 5A001c e d.
 - (b) Prodotti di cui alle voci 5B001 ed 5D001, compresi apparecchiature di collaudo, ispezione e produzione e software di cui alle voci indicate alla lettera a).
2. Tecnologia sottoposta ad autorizzazione 5E001a, necessaria all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione di prodotti specificati al punto 1 e destinata allo stesso destinatario finale.
3. Prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alla categoria 5, parte 2 A - D (Sicurezza dell'informazione), ossia:
 - (c) prodotti specificati alle seguenti voci a meno che le loro funzioni crittografiche non siano state progettate o modificate ad uso degli utilizzatori finali istituzionali degli Stati membri dell'UE:
 - 5A002a1;
 - software alla voce 5D002c1 avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002 o 5B002;
 - (d) apparecchiature specificate in 5B002 per prodotti di cui alla lettera a);
 - (e) software facente parte di apparecchiature le cui caratteristiche o funzioni sono specificate alla lettera b).
4. Tecnologia per l'utilizzo di merci di cui ai punto 3, lettere a) - c).

Parte 2 — Paesi di destinazione

La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comunità per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Argentina

Croazia

Russia

Sudafrica

Corea del Sud

Turchia

Ucraina

Parte 3 - Condizioni e requisiti per l'uso della presente autorizzazione

1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti:
 - (1) se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,
 - (a) ad un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
 - (b) a scopi militari nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad embargo sugli armamenti imposto da una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio dell'UE, da una decisione dell'OSCE o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - (c) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
 - (2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;
2. La presente autorizzazione non può essere utilizzata qualora i prodotti in questione siano esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una delle destinazioni contemplate da detta autorizzazione.
3. Ogni esportatore che si avvale di tale autorizzazione deve:

- (3) informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;
- (4) informare l'acquirente straniero, prima dell'esportazione, che i prodotti che egli ha intenzione di esportare conformemente a questa autorizzazione non possono essere riesportati verso una destinazione finale situata in un paese non membro dell'Unione europea o una collettività francese d'oltremare, non menzionati nella parte 2 di questa autorizzazione.

Definizione

4. Per utilizzatore finale istituzionale si intende ogni ufficio, organismo o altro ente che esercita funzioni pubbliche delle amministrazione centrali, regionali o locali nella Comunità europea.

ALLEGATO II octies

**AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ
N. EU007**

Sostanze chimiche

Parte 1 — Prodotti

La presente autorizzazione di esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, riguarda i prodotti figuranti alle voci 1C350 (esclusi i punti 4, 23 e 29) e 1C450 (escluso il punto a.3) dell'allegato I.

Parte 2 — Paesi di destinazione

La presente autorizzazione è valida in tutta la Comunità per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Argentina; Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brasile; Camerun, Cile; Costarica; Dominica, Ecuador, El Salvador, Figi, Georgia, Guatemala, Guyana, India, Isola di Cook, Lesotho, Maldive, Maurizio, Messico, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Russia, Santa Lucia, Seicelle, Sri Lanka, Sudafrica; Swaziland, Turchia; Ucraina, Uruguay.

Parte 3 — Condizioni d'uso

1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti:
 - (1) se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,
 - (a) ad un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
 - (b) a scopi militari nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad embargo sugli armamenti imposto da una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio dell'UE, da una decisione dell'OSCE o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - (c) ad un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza

autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

- (2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;
2. La presente autorizzazione non può essere utilizzata qualora i prodotti in questione siano esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una delle destinazioni contemplate da detta autorizzazione.
3. Ogni spedizione non contiene più di 20 kg di uno dei seguenti prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento:

1C350 punti 3, 5-8, 11-13, 17-19, 21-22, 26-28, 30-36, 38, 46, 51-52 e 54.
4. Ogni esportatore che si avvale di tale autorizzazione deve:
 - (3) informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;
 - (4) informare l'acquirente straniero, prima dell'esportazione, che i prodotti che egli ha intenzione di esportare conformemente a questa autorizzazione non possono essere riesportati verso una destinazione finale situata in un paese non membro dell'Unione europea o una collettività francese d'oltremare, non menzionati nella parte 2 di questa autorizzazione.
5. Gli esportatori che intendano ricorrere a questa autorizzazione devono registrarsi prima della prima spedizione e designare la persona o l'ufficio della società responsabile del rispetto della portata e delle condizioni d'uso della presente autorizzazione.
6. Gli esportatori che hanno effettuato spedizioni per un peso superiore a 100 kg dei prodotti indicati nella parte 3, punto 3, verso lo stesso utilizzatore finale devono informare della situazione la rispettiva autorità nazionale competente che adotterà le decisioni del caso riguardo all'uso della presente autorizzazione per altre spedizioni alla stessa destinazione finale.

ALLEGATO II nonies

(Elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e agli allegati II bis - II quater)

Le voci non riportano sempre una descrizione completa dei prodotti e delle relative note all'allegato I. Soltanto l'allegato I contiene una descrizione completa dei prodotti.

La menzione di un prodotto nel presente allegato non influisce sull'applicazione della nota generale sul software (NGS) di cui all'allegato I.

- Tutti i prodotti specificati nell'allegato IV.
- 0C001 "Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.
- 0C002 "materie fissili speciali" diverse da quelle specificate nell'allegato IV.
- 0D001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"uso" dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV.
- 0E001 "Tecnologia" conformemente alla nota sulla tecnologia nucleare per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"uso" di beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV.
- 1A102 Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.
- 1C351 Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e "tossine".
- 1C352 Agenti patogeni per gli animali.
- 1C353 Elementi genetici e organismi geneticamente modificati.
- 1C354 Agenti patogeni per le piante.
- 7E104 "Tecnologia" per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.
- 9A009.a. Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs.
- 9A117 Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in "missili".